



COMUNE DI CAVALESE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 58

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024.

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventotto** del mese di **Aprile**, alle ore **16:00**, a seguito di regolare convocazione, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

		Assenti
SERGIO FINATO	Sindaco	
ALBERTO VAIA	Assessore - Vicesindaco - Capofrazione	
GUIDO DELLAFIOR	Assessore	X
CARLA VARGIU	Assessora	
BEATRICE MARIA CARMELA CALAMARI	Assessora	
TIZIANO BERLANDA	Assessore	

Assiste il Segretario Comunale dott. Nicola Paviglianiti

Il Sindaco, constatato il legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto sopra specificato .

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024.

Deliberazione nr. 58

Premesso che con l'approvazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 – la cosiddetta legge anticorruzione – il Legislatore italiano ha accolto le sollecitazioni provenienti dalla comunità internazionale ed ha dato un segnale forte nel senso del superamento dei fenomeni corruttivi oggi sempre più dilaganti, prescrivendo l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni nazionali e locali, di apposite misure intese a prevenire comportamenti illeciti o comunque scorretti.

Precisato che la Legge 06.11.2012 n. 190 prevede in particolare:

- l'individuazione di un'Autorità Nazionale Anticorruzione (prima CIVIT ora ANAC), ai sensi del comma 1, art.1 L. 190/2012;
- l'approvazione da parte della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di un Piano nazionale anticorruzione (PNA), ai sensi della lett. b) del comma 2, art 1 L. 190/2012;
- la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale, in sigla RPCT, ai sensi del comma 7, art. 1 L. 190/2012; negli enti locali, il RPCT è di norma individuato nel Segretario o nel Dirigente apicale;
- l'adozione da parte dell'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione di un atto di indirizzo, che delinea gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestione e del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, in sigla PTPCT, ai sensi del comma 8, art. 1 L. 190/2012;
- l'approvazione – negli enti locali – da parte della Giunta Comunale di un Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza proposto dal suddetto Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno, termine che per il PTPCT 2022-2024 è stato differito al 30.04.2022;

L'obbligo di aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza va contestualizzato nel più ampio quadro generale di riforma della modalità di pianificazione e programmazione strategica ed operativa della Pubblica Amministrazione. Infatti, con il D.L. n. 80/2021, convertito in Legge n. 119/2021, è stato introdotto per tutte le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (cd. PIAO), da adottarsi entro il 31 gennaio.

Il PIAO, nelle intenzioni del legislatore ha l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni, racchiudendole in un unico atto. Dovrebbe, quindi, sostituire diversi documenti di pianificazione e programmazione, fra cui i principali sono il Piano delle Performance, il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Al fine dell'integrazione del PIAO, il D.L. n. 80/2021 ha previsto ai commi 5 e 6, l'adozione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto (il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2021, n. 136), di:

- un Decreto Ministeriale atto a definire un Piano Tipo quale strumento di supporto per le PP.AA. e le modalità semplificate del PIAO per le amministrazioni fino a 50 dipendenti, da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su detto Decreto, è stata sancita l'intesa in Conferenza unificata nella seduta del 2 dicembre 2021;
- uno o più decreti del Presidente della Repubblica finalizzati a individuare e abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti.

Il termine di adozione di tali decreti è stato oggetto di variazione una prima volta con L. n. 113/2021 (entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 80/2021), una seconda volta con

l'art. 1, comma 12 lett. a) del D.L. n. 228/2021, che l'ha posticipato al 31 marzo 2022.

La prima applicazione del PIAO è poi stata oggetto di un generale differimento al 30 aprile 2022, ad opera del citato art. 1, comma 12, del D.L. n. 228/2021, tenendo conto che nella seduta del 2 dicembre 2021 della Conferenza unificata Stato-Regioni è stata inoltre raggiunta un'intesa condizionata dalle Regioni al differimento del termine per l'adozione del PIAO di almeno 120 giorni a decorrere dall'adozione del bilancio di previsione per ciascun ente interessato.

In merito allo schema di regolamento di delegificazione atto a individuare e abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO, il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole a condizione che lo schema sia riformulato alla luce di una serie di rilievi e nel presupposto di una sua integrazione, di natura normativa, con il decreto ministeriale di cui all'art. 6, comma 6 del D.L. n. 80/2021 (Cons. St., sez. cons., 2 marzo 2022, n. 506).

Il Consiglio di Stato, in particolare, rileva due ordini di criticità, il primo dei quali trova sintesi nell'osservazione che *“la norma di legge si riferisce, impropriamente, all'abrogazione di adempimenti, non di norme. Una formulazione che lascia aperto il dubbio se essa debba essere interpretata nel senso che il regolamento in esame ha l'effetto non già di abrogare le norme indicate ma di determinare la loro inefficacia in quanto relative ad adempimenti, da ritenere ormai inutili o superati in quanto inerenti a piani assorbiti nel PIAO, o ancora di lasciare vigenti le norme solo per alcuni destinatari, cui non si applica l'art. 6 del D.L. n. 80”*.

Si legge ancora nel parere *“Tale opera di drastica riduzione degli adempimenti non appare compiutamente attuata dal d.P.R. in oggetto, il quale sembra limitarsi ad abrogare quanto appare chiaramente inutile”*, mentre invece la logica dovrebbe essere quella – inversa – di *“conservare soltanto ciò che è davvero indispensabile per migliorare il servizio per i cittadini e le imprese”*.

Una seconda criticità riguarda le ricadute sui piani delle abrogazioni: *“In secondo luogo, venendo invece all'esame delle abrogazioni specificamente disposte dallo schema in oggetto, si rileva che le loro ricadute non sono uniformi per tutti i piani dei quali si prevede l'assorbimento nel PIAO, né per tutti i contesti legislativi di rispettivo riferimento, né per tutte le amministrazioni pubbliche”*.

In merito al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, il Consiglio di Stato, commentando lo schema di regolamento, osserva che *“Si è, così, in presenza di un insieme di abrogazioni e di modifiche destinate ad agire essenzialmente su taluni profili procedurali del Piano anticorruzione, che si vogliono superati o adeguati per effetto del suo inserimento all'interno del nuovo Piao e dei nuovi procedimenti di approvazione e pubblicità per esso previsti. Restano da chiarire i raccordi sostanziali tra quella che diventerà la sottosezione “rischi corruttivi e trasparenza” della sezione “Valore pubblico, performance e anticorruzione”, e la normativa anticorruzione, indicata espressamente dall'art.6 della l. n. 113 del 2021 tra le discipline di settore nel cui rispetto dovrà essere adottato il Piao. Anche con riferimento al piano triennale di prevenzione della corruzione residuano comunque disposizioni, anche fra quelle contenute nella stessa l. n. 190 del 2012, che nell'operarvi rinvii meritano di essere meglio raccordate con quella che, per le pubbliche amministrazioni assoggettate al Piao, sarà la nuova configurazione e denominazione del piano o della sezione”*.

A ciò si aggiungono i rapporti tra la disciplina in materia di PIAO e l'ordinamento regionale. In merito, l'art. 18-bis del D.L. n. 80/2021 reca una clausola di salvaguardia secondo la quale *“Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione”*.

Sulla base delle competenze legislative riconosciute alla Regione e alle province autonome dallo Statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione, la L.R. n. 7/2021 (Legge Regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022) all'art. 4 ha recepito nell'ordinamento della Regione e degli enti pubblici a ordinamento regionale i principi recati dall'art. 6 del D.L. n. 80/2021, assicurando un'applicazione graduale delle disposizioni del PIAO. In particolare, l'art. 4

ha previsto per l'anno 2022, salvo differimento del termine, l'obbligo della compilazione delle parti del Piano relative alle lettere a) e d) dell'art. 6, comma 2 – riguardanti, rispettivamente, gli obiettivi programmatici e strategici della performance, la trasparenza e contrasto alla corruzione – compatibilmente con gli strumenti di programmazione previsti alla data del 30 ottobre 2021 per gli enti stessi, e la definizione delle relative modalità di monitoraggio. Resta comunque salva la facoltà di integrare il Piano con gli altri contenuti previsti dall'art. 6, comma 2.

In tale contesto di quadro normativo in materia estremamente dinamico, considerata la necessità che le scadenze in materie di trasparenza e di prevenzione della corruzione siano coerenti con il sistema che il legislatore ha inteso delineare, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), tenuto conto anche della proroga dello stato di emergenza sanitaria al 31 marzo 2022, nell'adunanza del 12 gennaio 2022 ha deliberato il differimento al 30 aprile 2022 del termine di cui all'art. 1, comma 8 della L. 190/2012 per tutti i soggetti cui si applica.

Inoltre, il Consiglio di ANAC in data 2 febbraio 2022, allo scopo di fornire un ausilio ai RPCT – chiamati a predisporre i nuovi PTPCT o la sezione del PIAO dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ha approvato un documento denominato “*Orientamenti per la pianificazione, anticorruzione e trasparenza*”.

Con tale documento ANAC, ritenendo confermata, ai sensi della legge 190/2012, l'adozione dei PTPCT, ha voluto fornire alle Amministrazioni tutte quelle indicazioni da ritenersi già confermate, perché basate sulla normativa vigente e sul PNA 2019-2021, oltre ad alcune indicazioni operative per la predisposizione del Piano (o della sezione di Piano) anticorruzione e trasparenza.

Il contesto normativo alquanto liquido ha suggerito al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza che ha predisposto lo schema di Piano per il triennio 2022-2024, di mantenerne la struttura generale oggetto di revisione lo scorso anno in occasione dell'opera di adeguamento al PNA 2019, in base al contesto strategico di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 10 di data 04.03.2021 di approvazione degli indirizzi strategici per il triennio 2021-2023, in quanto ricompreso nell'arco temporale deliberato dall'Organo consiliare.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che non sono pervenute proposte successivamente alla pubblicazione dell'avviso pubblico di consultazione per l'aggiornamento del piano triennale anticorruzione sul sito istituzionale del Comune di Cavalese ed entro la data ivi indicata;

Vista la proposta di Piano di prevenzione della corruzione 2022-2024, allegata alla presente deliberazione, trasmessa dal Responsabile della prevenzione della corruzione, e ritenuta la stessa strumento idoneo ad individuare le misure che possano contrapporsi a possibili comportamenti non integri da parte dell'Amministrazione;

Ritenuto pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. 190/2012, di provvedere all'approvazione della proposta di Piano di prevenzione della corruzione 2022- 2024;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 predisposto dal Segretario Generale;
2. di pubblicare il piano in oggetto permanentemente sul sito web istituzionale dell'ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Altri contenuti – corruzione”;
3. di dare atto che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con riferimento agli articoli 7 e 14 del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti relativi alle **procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture**, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, sono ammessi il ricorso sub. a), il ricorso sub. b) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub. c).

* * *

Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue :

IL SINDACO
F.to DOTT. SERGIO FINATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. NICOLA PAVIGLIANITI

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo telematico dal 03/05/2022 per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Addì, 03/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. NICOLA PAVIGLIANITI

Deliberazione comunicata ai capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Addì, 03/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. NICOLA PAVIGLIANITI

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 03/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. NICOLA PAVIGLIANITI
